



Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E
DELL'ECOSISTEMA (*ONE HEALTH*) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI**
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
UFFICIO 7 Sicurezza e Regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari

DECRETO

Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, per l'impiego del prodotto fitosanitario **MOVENTO 48 SC 2026** reg. n. **19257**, contenente la sostanza attiva *spirotetramat*.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica, ed in particolare l'art. 53, paragrafo 1, concernente "Situazioni di emergenza fitosanitaria";

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legge 11 novembre 2023, n. 173, che abroga il citato D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59;

VISTO il decreto del ministro della salute del 21 novembre 2024, concernente "Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 17 recante "Direzione Generale dell'igiene e della sicurezza degli alimenti";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;

VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2022/489 della Commissione del 25 marzo 2022 recante il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva *spirotetramat* ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 della commissione del 21 ottobre 2009 e che modifica l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;

VISTA la Procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari per situazioni di emergenza fitosanitaria in attuazione dell'Art. 53 del Regolamento (CE) 1107/2009, di seguito citata come “Procedura”;

VISTE le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria inoltrate dai portatori di interesse, con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva *spirotetramat*, da utilizzare come insetticida nei confronti dei fitofagi dei fruttiferi e degli ortaggi quali Pomodoro, Albicocco, Actinidia, Pesco/nettarine/susino, Pero, Melone, Cavoli a testa, Melo, Agrumi, Vite da vino e da tavola, Melanzana, Lattuga, Cipolla, Ciliegio, Kaki.

ACQUISITO il parere del Servizio Fitosanitario Centrale che ha affermato, per la stagione agricola 2026, la presenza di una grave emergenza fitosanitaria e l'indispensabilità dell'impiego della sostanza attiva *spirotetramat* come insetticida per colture di Pomodoro (pieno campo), Albicocco (pieno campo, vivaio), Actinidia, Pesco/nettarine/susino, Pero, Melone (pieno campo), Cavoli a testa (pieno campo, serra, vivaio), Melo, Agrumi, Vite da vino e da tavola, Melanzana (pieno campo), Lattuga (pieno campo, serra, vivaio), Cipolla (pieno campo, serra, vivaio), Ciliegio (pieno campo, vivaio), Kaki (pieno campo) contro afidi, cocciniglie e Psilla del pero, per contrastarne la diffusione, e successivamente pubblicato in data 22/12/2025 sul portale del Ministero della Salute all'indirizzo www.salute.gov.it;

VISTO l'esito della consultazione pubblica a seguito della quale è pervenuta la richiesta dell'Impresa Bayer CropScience S.r.l., con sede legale in Viale Certosa 130 - Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio per situazioni di emergenza fitosanitaria ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario **MOVENTO 48 SC 2026**, contenente la sostanza attiva spirotetramat da impiegare come insetticida per nei confronti dei fitofagi dei fruttiferi e degli ortaggi: Pomodoro (pieno campo), Albicocco (pieno campo, vivaio), Actinidia, Pesco/nettarine/susino, Pero, Melone (pieno campo), Cavoli a testa (pieno campo e vivaio), Melo, Agrumi, Vite da vino e da tavola, Melanzana (pieno campo), Lattuga (pieno campo, serra, vivaio), Cipolla (pieno campo e vivaio), Ciliegio (pieno campo, vivaio), Kaki (pieno campo) contro afidi, cocciniglie e Psilla del pero;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del decreto 28 settembre 2012 “Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio;

VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2022 recante la ricostituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, per una durata di tre anni dalla data di insediamento;

SENTITA la Sezione consultiva per i Fitosanitari, di cui al DM del 30 marzo 2016, relativamente all'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione, per un periodo massimo non superiore 120 giorni, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

TENUTO conto del parere conclusivo espresso dagli esperti della Sezione consultiva Fitosanitari, acquisto per via telematica, in data 25 febbraio 2026, favorevole al rilascio dell'autorizzazione del prodotto in questione per gli usi richiesti;

VISTA la nota del 26/02/2026 con la quale l'Impresa medesima ha richiesto la modifica della data di inizio del periodo di autorizzazione all'uso in emergenza;

VISTA la nota del 03/03/2026 dell'Ufficio con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

VISTA la nota del 05/03/2026 con la quale l'Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

DECRETA

A decorrere dalla data del 1 aprile 2026 e per 120 giorni l'impresa Bayer CropScience S.r.l. con sede legale in Viale Certosa 130 - Milano, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario MOVENTO 48 SC 2026 a base della sostanza attiva spirotetramat, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, utilizzato come insetticida per la lotta nei confronti dei fitofagi dei fruttiferi e degli ortaggi, esclusivamente nei territori, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto;

Il prodotto fitosanitario è registrato al n. **19257**.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto dovrà essere immesso in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it e sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, lì 06/03/2026

IL DIRETTORE GENERALE

*f.to Dr. Ugo DELLA MARTA

** "firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993"*

*Il Direttore dell'Ufficio 7: Pasquale Cavallaro
Il responsabile del procedimento: Lauro Cascia*

MOVENTO[®] 48 SC 2026

INSETTICIDA
SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC)

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

Meccanismo d'azione gruppo: 23 (IRAC)

MOVENTO[®] 48 SC 2026

Composizione

100 g di Movento 48 SC 2026 contengono:
4,53 g di spirotetramat puro (= 48 g/l)
coformulanti quanto basta a 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

H317 Può provocare una reazione allergica della pelle.
H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
Contiene 1,2-Benzisothiazolin-3-one.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P201 Procurarsi le istruzioni prima dell'uso.
P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P263 Evitare il contatto durante la gravidanza e l'allattamento
P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P273 Non disperdere nell'ambiente.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P305+P351+338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione consultare un medico.
P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico.
P362+P364 Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V. le Certosa 130 - 20156 Milano.
Tel. 02/3972.1

Officine di produzione e confezionamento:

Bayer AG – Dormagen (Germania)
Bayer AG – Industriepark Hoechst, Francoforte (Germania)
Industrias Químicas del Vallés S.A.U. (IQV) - Quart de Poblet -Valencia (Spagna)
Industrias Químicas del Vallés S.A.U. (IQV) – Cheste -Valencia (Spagna)

Officina di rietichettatura

Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)

Registrazione del Ministero della Salute n. 19257 del 06/03/2026

CONTENUTO NETTO: 250-500 ml / 1-5 litri

Partita n.



ATTENZIONE

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque e di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata da aree non coltivate di 5 metri per melo, pero, pesco, nettarino, albicocco, susino, ciliegio, agrumi, kaki, kiwi o, in alternativa, utilizzare dispositivi meccanici che riducano la deriva del 50 %.

Pericoloso per le api. Per proteggere le api e gli altri insetti impollinatori non trattare durante la fioritura. Prima dei trattamenti sfalcare le piante infestanti in fiore. Non usare durante il periodo di attività delle api.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Terapia sintomatica. In caso di ingestione non indurre il vomito. **Consultare un Centro Antiveneni.**

CARATTERISTICHE

Movento 48 SC 2026 è un insetticida ad azione sistemica attivo nei confronti dei fitofagi dei fruttiferi e degli ortaggi.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Melo, pero. Intervenire a partire dalla post-fioritura contro: afide lanigero del melo (*Eriosoma lanigerum*) alla comparsa dei primi individui alla dose di 300 ml/hl (3-4,5 l/ha); psilla del pero (*Cacopsylla*=*Psylla pyri*, *Cacopsylla pyricola*) effettuando l'applicazione con la prevalente presenza di "uova gialle" della seconda generazione di Psylla, alla dose di 300 ml/hl (3-4,5 l/ha). In caso di necessità, ripetere l'applicazione a 14 giorni di distanza. Effettuare al massimo 2 applicazioni/anno.

Cecidomidi del melo e del pero (*Dasineura mali*, *Dasineura pyri*): le applicazioni precoci rivolte al controllo di *Eriosoma lanigerum* e di *Cacopsylla pyri* controllano efficacemente rispettivamente la cecidomia del melo e del pero.

Pesco, nettarino, susino. Intervenire a partire dalla scamicatura contro: cocciniglie (*Quadraspidiotus perniciosus*, *Diaspis pentagona*, *Pseudococcus comstocki*) all'inizio della migrazione delle neanidi alla dose di 300 ml/hl (3-4,5 l/ha). In caso di necessità, ripetere l'applicazione a 14 giorni di distanza. Effettuare al massimo 2 applicazioni/anno.

Ciliegio, albicocco (in pieno campo e in vivaio). Intervenire a partire dalla scamicatura contro: afidi (*Myzus persicae*, *Myzus varians*, *Hyalopterus amygdali*, *Myzus cerasi*, *Myzus mumecola*) alla comparsa dei primi individui alla dose di 250 ml/hl (2,5-3,75 l/ha). In caso di necessità ripetere l'applicazione a 14 giorni di distanza. Effettuare al massimo 2 applicazioni/anno.

Agrumi (arancio, limone, limette, mandarino e clementino, pompelmo, bergamotto, cedro, arancio amaro, chinotto). Intervenire a partire dall'allegagione contro: cocciniglie (*Planococcus*=*Pseudococcus citri*, *Aonidiella aurantii*, *Ceroplastes ruscii*, *Saissetia oleae*) all'inizio della migrazione delle neanidi alla dose di 200 ml/hl (3-4,5 l/ha); in caso di necessità, ripetere l'applicazione a 14 giorni di distanza. Effettuare al massimo 2 applicazioni/anno.

Kaki. Intervenire da fine fioritura contro cocciniglie (*Ceroplastes ceriferus*, *C. japonicus*, *Pseudococcus viburni*, *Lecanium corni*, *Planococcus* spp., *Pseudococcus comstocki*) all'inizio della migrazione delle neanidi alla dose di 300 ml/hl (3-4,5 l/ha). In caso di necessità, ripetere l'applicazione a 14 giorni di distanza. Effettuare al massimo 2 applicazioni/anno.

Kiwi. Intervenire da fine fioritura contro cocciniglie (*Pseudaulacaspis* (= *Diaspis*) *pentagona*, *Pseudococcus comstocki*) all'inizio della migrazione delle neanidi alla dose di 300 ml/hl (3 l/ha). In caso di necessità, ripetere l'applicazione a 14 giorni di distanza. Effettuare al massimo 2 applicazioni/anno.

Vite da tavola e da vino. Intervenire a partire da fine fioritura contro: cocciniglie (*Planococcus ficus*, *Pseudococcus comstocki*) all'inizio della migrazione delle neanidi alla dose di 150-200 ml/hl (1,5 l/ha); in caso di necessità, ripetere l'applicazione a 14 giorni di distanza. Effettuare al massimo 2 applicazioni/anno.

Pomodoro (coltura in pieno campo): contro eriofide rugginoso (*Aculops lycopersici*) intervenire alla comparsa dei primi individui alla dose di 165 ml/hl (1,25 l/ha) e, in caso di necessità, ripetere l'applicazione a distanza di 14 giorni. Effettuare al massimo 2 applicazioni/anno.

Melanzana (coltura in pieno campo). Contro afidi (*Myzus* spp., *Aphis gossypii*, *Macrosiphum* spp., *Nasonovia ribis-nigri*) intervenire alla comparsa dei primi individui alla dose di 165 ml/hl (1,25 l/ha) e, in caso di necessità, ripetere l'applicazione a distanza di 14 giorni. Effettuare al massimo 2 applicazioni/anno.

Melone (coltura in pieno campo). Contro afidi (*Aphis gossypii*, *Myzus* spp., *Nasonovia ribis-nigri*, *Macrosiphum* spp.) intervenire alla comparsa dei primi individui alla dose di 165 ml/hl (1,25 l/ha) e, in caso di necessità, ripetere l'applicazione dopo 7-14 giorni. Effettuare al massimo 2 applicazioni/anno.

Cipolla (coltura in pieno campo e vivaio). Contro afidi (*Aphis gossypii*, *Myzus* spp., *Nasonovia ribis-nigri*, *Macrosiphum* spp.) e contro tripidi (*Thrips tabaci*, *Thrips* sp.) intervenire alla comparsa dei primi individui alla dose di 250 ml/hl (1,5 l/ha), effettuando 3 trattamenti/anno a distanza di 7 giorni. Effettuare al massimo 3 trattamenti/anno.

Cavoli a testa (coltura in pieno campo e vivaio). Contro afidi (*Aphis gossypii*, *Myzus* spp., *Nasonovia ribis-nigri*, *Macrosiphum* spp.) intervenire alla comparsa dei primi individui alla dose di 165-200 ml/hl (1,25-1,5 l/ha) e, in caso di necessità, ripetere il trattamento dopo 14 giorni. Effettuare al massimo 2 applicazioni/anno.

Lattughe e insalate (colture in pieno campo, in serra e in vivaio). Contro afidi (*Aphis gossypii*, *Myzus* spp., *Nasonovia ribis-nigri*, *Macrosiphum* spp.) intervenire alla comparsa dei primi individui alla dose di 165-200 ml/hl (1,25-1,5 l/ha) e, in caso di necessità, ripetere l'applicazione a distanza di 14 giorni. Effettuare al massimo 2 applicazioni/anno.

Le concentrazioni sono calcolate per irroratrici a volume normale, utilizzando le quantità d'acqua indicate nella seguente tabella:

Coltura	Acqua (l/ha)
Melo, pero, pesco, nettarino, susino, albicocco, ciliegio, kaki	1000-1500
Kiwi	1000
Agrumi	1500-2250
Vite da tavola e da vino	750-1000
Melanzana (in campo)	750
Pomodoro (in campo)	750
Lattughe e insalate (in pieno campo, in serra e in vivaio)	750
Cavoli a testa (in pieno campo e vivaio)	750
Melone (pieno campo e serra)	750
Cipolla (pieno campo e vivaio)	500-600

Nel caso di irroratrici a basso volume riferirsi alla dose/ha. Non applicare Movento 48 SC 2026 con irroratrici ad ultrabasso volume.

AVVERTENZE AGRONOMICHE

Dato l'ampio numero e la continua introduzione di nuove varietà di colture orticole e frutticole, si consiglia di effettuare saggi preliminari di selettività su alcune piante prima di trattare l'intera coltura.

COMPATIBILITA'

Movento 48 SC 2026 va impiegato da solo.

E' possibile l'aggiunta Oliocin® Plus (reg. n. 17840) nei seguenti casi:

- melo: contro afide lanigero, alla concentrazione massima dello 0,4%
- pero: contro psilla, alla concentrazione massima dello 0,25%
- vite e agrumi: contro cocciniglie, alla concentrazione massima dello 0,25%

Su melo e pero: non impiegare Movento 48 SC 2026 prima di otto giorni da un trattamento con captano; in caso di miscela con Oliocin Plus attenersi alle istruzioni riportate sull'etichetta dell'olio minerale relativamente all'intervallo di tempo da rispettare dal trattamento con captano. Non aggiungere Oliocin Plus nei trattamenti a basso volume.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta per melo, pero, pesco, nettarino, albicocco, susino, ciliegio; 14 giorni prima della raccolta per agrumi, vite, kaki, kiwi, 20 giorni in caso di miscela con Oliocin Plus; 7 giorni prima della raccolta per lattughe e insalate, cipolla; 3 giorni prima della raccolta per melone, pomodoro, melanzana, cavoli a testa.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Conservare al riparo dal gelo.



® marchio registrato Gruppo Bayer
www.cropscience.bayer.it

Emergenze 2026

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 06/03/2026 ed avente validità dal 01/04/2026 al 29/07/2026